

Schema di contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della delibera n. 111/06

tra

Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma viale Egidio Galbani 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007 rappresentata da in qualità di....., (di seguito denominata “TERNA”)

e

Società..... con sede legale in via.....,Partita IVA e Codice Fiscale rappresentata da, in qualità di(di seguito denominata “Utente del dispacciamento”)

di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “ Parte”.

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito denominato “D.lgs. n. 79/99”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, TERNA esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata “Autorità”) ha adottato la deliberazione n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito denominata “delibera n. 111/06”), recante le *“Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. n. 79/99”*;
- l'Autorità ha adottato la deliberazione n. 348/07 recante *“Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”* (di seguito denominata “Testo Integrato”);
- l'Autorità ha adottato la deliberazione n. 156/07 come successivamente modificata ed integrata recante *“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, N 73/07”*;
- l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/elt 241/10 recante *“Disposizioni per l'anno 2011 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero”*;

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 2

- TERNA ha predisposto il “*Regolamento per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione*” approvato con delibera ARG/elt 241/10 (di seguito denominato “Regolamento”);
- L’Autorità ha adottato la deliberazione ARG/elt 107/09, recante “*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*” (di seguito denominata “TIS”);
- TERNA ha predisposto il “*Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete*”, positivamente verificato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera n. 79/05 e dal Ministero delle Attività produttive (di seguito denominato “Codice di Rete”);
- in base all’articolo 4, comma 1, della delibera n. 111/06 sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento per punti di prelievo, tra gli altri:
 - i titolari delle unità di consumo, ad eccezione dei titolari delle unità di consumo comprese nel mercato di maggior tutela;
 - l’Acquirente Unico, per le unità di consumo comprese nel mercato di maggior tutela;
 - i titolari di punti di esportazione;
- in base all’articolo 4, comma 2, della delibera n. 111/06, la conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
- ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 della delibera n. 111/06, il contratto di dispacciamento è unico per tutte le unità di consumo non comprese nel mercato di maggior tutela nella titolarità di uno stesso soggetto e per la stipula dello stesso è possibile avvalersi di un terzo nella posizione di mandatario senza rappresentanza che deve essere unico ai fini della conclusione dei contratti per i servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;
- L’Utente del dispacciamento è:

(barrare la/e casella/e corrispondente/i)

 - ☐ titolare di unità di consumo, che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d’utenza;
 - ☐ soggetto mandatario del titolare di unità di consumo;
 - ☐ titolare di punti di esportazione;
- L’Utente del dispacciamento dà atto che egli stesso o, se mandatario, il soggetto mandante, ha assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione;
- L’Utente del dispacciamento dà atto che il contratto di dispacciamento e il contratto per i servizi di trasmissione e distribuzione sono tra loro collegati e la loro stipula, nonché la loro contestuale

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 3

sussistenza e corretta esecuzione costituiscono condizioni necessarie perché possa essere prelevata energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi;

- l'Utente del dispacciamento dà atto che TERNA ha diritto di verificare con l'esercente il servizio di distribuzione e trasmissione la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea e quindi la regolare esecuzione del contratto di dispacciamento;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 **Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.

Per allegati si intendono i seguenti documenti:

- 1.1. dichiarazione dell'Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la propria qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri di firma per la stipula del presente contratto (all.1);
- 1.2. dichiarazione dell'Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante il conferimento del mandato senza rappresentanza da parte del titolare di unità di consumo per la stipula del contratto di dispacciamento (all.2)
- 1.3. garanzia di cui all'art. 10 del presente contratto conforme al modello allegato al Regolamento del sistema di garanzie allegato al Codice di rete (all.3, di seguito denominato "Regolamento del sistema di garanzie").

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della delibera n. 111/06 e nel Codice di Rete.

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 4

Articolo 3

Oggetto del contratto

Il presente contratto regola i rapporti tra TERNA e l'Utente del dispacciamento in merito alla erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalla delibera n. 111/06.

Articolo 4

Diritti e obblighi dell'Utente del dispacciamento

4.1. Disposizioni generali

L'Utente del dispacciamento si impegna ad osservare ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete, nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione, che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva.

L'Utente del dispacciamento dà altresì atto che le modificazioni del Codice di Rete nonché di ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione, che dovessero sopravvenire successivamente alla firma del presente contratto, si applicheranno ai rapporti tra le Parti senza necessità di modifica o rinegoziazione del presente contratto e sostituiranno automaticamente le regole tecniche e la normativa previgente.

L'Utente del dispacciamento, anche qualora mandatario, risponde nei confronti di TERNA di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.

Nei casi di inosservanza da parte dell'Utente del dispacciamento dei propri obblighi, TERNA provvederà a segnalare i relativi comportamenti all'Autorità, che valuterà i relativi provvedimenti ai sensi della legge n. 481/95.

4.2 Obblighi di registrazione

Ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 111/06, TERNA è responsabile, ai fini dell'erogazione dei servizi di dispacciamento, della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e svolge tale servizio anche avvalendosi dell'opera del Gestore dei mercati energetici S.p.a. che agisce in nome proprio e per conto di TERNA.

4.2.1 Conto di Sbilanciamento Effettivo

TERNA intesta all'Utente del dispacciamento un conto di sbilanciamento effettivo per ogni punto di dispacciamento nella propria responsabilità in cui registra, per ciascun periodo rilevante e per il punto di dispacciamento a cui il conto è riferito, secondo la convenzione di cui all'art. 21 della delibera n. 111/06:

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 5

- a) i programmi post-MI di prelievo;
- b) i programmi di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale;
- c) l'energia elettrica prelevata.

La somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.

4.2.2 Registro delle Unità di consumo

Le unità di consumo sono registrate nel “Registro Unità di Consumo” (di seguito: RUC) tenuto da TERNA.

TERNA definisce una unità di consumo per ciascun Utente del dispacciamento e per ciascuna zona per la quale il medesimo utente sia titolare di un contratto per il servizio di distribuzione, avvalendosi dei dati forniti dalle imprese distributrici e contenuti nei registri dalle stesse tenuti ai sensi dell'art. 14 del TIS.

TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità di consumo ad esso associate.

4.2.3 Registro dei punti di dispacciamento in esportazione

I punti di dispacciamento per unità di esportazione sono registrati nel sistema per la Gestione Anagrafica Unica degli Impianti “ (di seguito: GAUDI’) tenuto da TERNA.

Sulla base delle richieste dell'Utente del dispacciamento, pervenute secondo le modalità previste nel Regolamento, TERNA definisce in GAUDI’ un punto di dispacciamento per unità di esportazione per ciascun Utente del dispacciamento, per ciascuna zona virtuale estera e per tipologia di diritto di capacità di trasporto in esportazione in applicazione a quanto stabilito nel Regolamento

TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità di esportazione ad esso associate.

4.3 Diritti e obblighi a prelevare energia

L'Utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto.

L'Utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento di esportazione nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente a quanto previsto dalle delibere in vigore in materia di allocazione/utilizzo della capacità sull'interconnessione.

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 6

4.4 *Gestione delle variazioni di anagrafica e di assetti societari*

L'Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a TERNA, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto, eventuali variazioni di anagrafica e di assetti societari con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa.

TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni causati dalla mancata o inesatta comunicazione da parte dell'Utente del dispacciamento delle variazioni di cui al comma precedente.

Articolo 5 **Determinazione dell'energia elettrica prelevata**

- 5.1 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo o in un punto di dispacciamento di esportazione è determinata secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5.2 e 5.4 del TIS.
- 5.2 Come previsto all'articolo 14, comma 4, della delibera n. 111/06, l'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
 - a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo, è considerata ceduta da TERNA all'Utente del dispacciamento in prelievo nell'ambito del servizio di dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo, è considerata ceduta dall'Utente del dispacciamento in prelievo a TERNA nell'ambito del servizio di dispacciamento
- 5.3 Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del TIS, l'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo è calcolata da TERNA quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, che svolge tale servizio avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2 del TIS.
- 5.4 Qualora i soggetti di cui al precedente comma non forniscano i dati di propria competenza nei tempi stabiliti dal TIS, TERNA procederà secondo quanto stabilito dalla medesima delibera.
- 5.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento di esportazione relativa ad una frontiera elettrica è determinata applicando quanto stabilito all'art. 5, comma 7, del TIS.
- 5.6 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 7

Articolo 6 **Modalità per le comunicazioni**

- 6.1 L'Utente del dispacciamento per le comunicazioni a TERNA di cui all'articolo 4 del presente contratto, utilizza le procedure informatiche disponibili sul sito di TERNA.
- 6.2 La comunicazione è validamente pervenuta a TERNA al momento della ricezione della stessa nel sistema informatico di TERNA. Dell'avvenuta ricezione TERNA dà comunicazione tramite le procedure informatiche.
- 6.3 L'adozione di modalità diverse non è accettabile e le comunicazioni sono considerate come non effettuate.
- 6.4 Eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche di cui al presente articolo sono comunicati all'Utente del dispacciamento e resi disponibili sul sito di TERNA.
- 6.5 È facoltà di TERNA, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui vi sia pericolo di lesione dell'integrità o della sicurezza del sistema informatico di TERNA, di sospenderne l'accesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. In tal caso le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità e agli indirizzi di cui al successivo art. 14 del presente contratto.

Articolo 7 **Corrispettivi**

7.1 *Calcolo dei corrispettivi*

Ai fini del calcolo dei corrispettivi del presente articolo, si adottano i criteri definiti dalla delibera n. 111/06 e dal TIS. TERNA, con i tempi stabiliti da tali delibere, mette a disposizione dell'Utente del dispacciamento, secondo le modalità da TERNA stabilite, i dati di propria competenza necessari per consentire allo stesso di emettere le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente articolo.

7.2 *Corrispettivo di sbilanciamento effettivo*

TERNA calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e di esportazione, un corrispettivo di sbilanciamento effettivo ai sensi degli articoli 23 del TIS e 39 e 40, della delibera n. 111/06.

7.3 *Corrispettivo di non arbitraggio*

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga, se negativo, o riceve, se positivo, il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'art. 41, commi 1, 4 e 5, della delibera n. 111/06.

 Terna		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 8

7.4 *Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento*

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga a TERNA se negativo, ovvero riceve da TERNA se positivo, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'art. 24.1 del TIS.

7.5 *Corrispettivo a copertura dei costi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico*

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga a TERNA il corrispettivo a copertura dei costi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'art. 24.2 del TIS.

7.6 *Corrispettivo di sbilanciamento a programma*

Ai sensi dell' articolo 39 bis della delibera n.111/06 TERNA calcola il corrispettivo di sbilanciamento a programma relativo a ciascun Utente del dispacciamento pari, al prodotto tra:

- a) l'energia elettrica ceduta a TERNA ai sensi del comma 30, comma 10, lettera b), della delibera n 111/06 attribuita all'Utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 39bis, comma.2 della delibera n. 111/06;
- b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui all'articolo 30, comma 4, lettera c) della delibera n. 111/06.

Per ogni MWh negoziato di cui al punto a), l'Utente del dispacciamento paga a TERNA il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

7.7 *Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di TERNA*

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di TERNA di cui all'art. 24, comma 3 del TIS.

7.8 *Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti*

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti di cui all'art. 24, comma 4 del TIS.

7.9 *Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva*

 Terna		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 9

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 24, comma 5, del TIS.

7.10 Corrispettivo per l'aggregazione misure

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga a TERNA, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TIS, il corrispettivo per l'aggregazione delle misure.

7.11 Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

L'Utente del dispacciamento versa a TERNA, se positivo, o riceve da questa, se negativo, il corrispettivo di cui all'articolo 25 del TIS.

7.12 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo, paga il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di cui all'art. 24.6 del TIS.

7.13 Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009

Con riferimento ad ogni mese dell'anno 2009, l'Utente del dispacciamento versa a TERNA, se positivo, o riceve da questa, se negativo, il corrispettivo di cui all'articolo 77 del TIS.

7.14 Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo, paga il corrispettivo a copertura dei costi per la modulazione della produzione eolica di cui all'art. 24.7 del TIS.

7.15 Corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema informativo Integrato (a partire dal mese di competenza aprile 2011)

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga il corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema informativo Integrato di cui all'articolo 24bis del TIS.

7.16 Corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria

L'Utente del dispacciamento responsabile di unità di consumo paga il corrispettivo di reintegrazione salvaguardi transitoria, di cui all'art. 25bis del TIS

Articolo 8

Modifiche dei punti di prelievo e recesso dell'Utente del dispacciamento

- 8.1 Nel corso del periodo di validità del presente contratto l'Utente del dispacciamento può apportare variazioni all'elenco dei propri punti di prelievo aggiungendo o eliminando punti di prelievo.

 Terna		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 10

- 8.2 In tal caso l'Utente del dispacciamento comunica le variazioni intercorse all'impresa distributrice di competenza al fine dell'aggiornamento dell'elenco dell'impresa medesima.
- 8.3 Tali modifiche seguono le modalità e le tempistiche previste all' art. 4, comma 6, della delibera n. 111/06 e sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono state effettuate.
- 8.4 Fermo restando quanto previsto al comma 8.1, qualora l'Utente del dispacciamento intenda recedere in tutto dal contratto di dispacciamento è tenuto a darne comunicazione a TERNA e contestualmente ai distributori sulle cui reti sono allacciati i punti di prelievo. Il recesso ha efficacia a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione.

Articolo 9 **Fatturazione e pagamenti**

- 9.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7 del presente contratto è mensile.
- 9.2 L'Utente del dispacciamento è tenuto a notificare , con le tempistiche di cui al precedente articolo 4, comma 4, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
- 9.3 TERNA emette fatture all'Utente del dispacciamento per tutti i corrispettivi di cui all'articolo 7 del presente contratto. TERNA emette fatture di acconto nei casi di cui all'articolo 5, comma 4 del presente contratto e, a seguito dell'eventuale comunicazione delle misure da parte dei soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misura, fatture di conguaglio. Ulteriori fatture di rettifica e/o conguaglio potranno essere emesse anche in seguito a correzioni, da parte delle imprese distributrici, di meri errori materiali nell'indicazione del numero di punti di prelievo trasmesso a Terna per unità di consumo.
- 9.4 Potranno essere emesse:
- fatture in base a quanto previsto dall'art 4. del Regolamento del sistema di garanzie qualora l'Utente del dispacciamento non provveda alla integrazione della garanzia ai sensi del medesimo articolo del Regolamento del sistema di garanzie;
 - fatture per partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement, da rettifiche tardive e da conguagli con liquidazione su base annuale, secondo quanto previsto dal TIS.L'Utente del dispacciamento emette singole fatture a TERNA per i corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 2, 3,4, 6, 11 e 13 del presente contratto.
- 9.5 Le fatture emesse dalle Parti sono validamente anticipate anche con l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica, a tal fine farà fede il documento di "esito invio" rilasciato dai sistemi di inoltro.

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 11

- 9.7 Il termine di scadenza della fattura (di seguito denominato “Data di Pagamento”) per i corrispettivi di cui all’articolo 7 del presente contratto è fissato al terz’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento. Le Parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario corrispondente alla Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura.
- 9.8 L’Utente del dispacciamento non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione, né può compensare con eventuali crediti che possa vantare nei confronti di TERNA. Si rinvia al successivo articolo 12 per ogni contestazione in merito alla fatturazione.
- 9.9 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.
- 9.10 In caso di ritardato pagamento, ciascuna Parte si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dall’altra Parte all’atto del pagamento.

Articolo10 Garanzie

- 10.1 L’Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo e di esportazione è tenuto a prestare in favore di TERNA apposita garanzia (allegato 3) a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto nonché delle obbligazioni pregresse, relative ai contratti di dispacciamento precedentemente stipulati, e delle eventuali fatturazioni relative a congruagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento del sistema di garanzie.
- 10.2 In caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte di TERNA, per mancato o inesatto pagamento ovvero ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento del sistema di garanzie, l’Utente del dispacciamento si impegna a reintegrarla entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta escussione.
- 10.3 La fideiussione dovrà avere durata almeno fino al 31 ottobre dell’anno successivo alla scadenza del contratto, di cui al successivo articolo 15 e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto. Qualora il contratto sia prorogato ai sensi dell’art. 15 del presente contratto, l’Utente del dispacciamento è tenuto a rinnovare la garanzia fideiussoria in relazione alla nuova durata del contratto.

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 12

Articolo 11

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 11.1 TERNA è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 11.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

Articolo 12

Reclami e decadenze

- 12.1 L'Utente del dispacciamento, qualora intenda contestare quanto fatturato da TERNA, presenta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, pena la decadenza del diritto. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione.

TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all'Utente del dispacciamento dell'esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto della contestazione.

In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini, l'Utente del dispacciamento decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata.

- 12.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l'Utente del dispacciamento comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a TERNA entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi dal giorno in cui l'Utente del dispacciamento ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.

TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all'Utente del dispacciamento dell'esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 13

comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto del reclamo.

L'Utente del dispacciamento non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito. Nel caso in cui l'Utente del dispacciamento dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l'esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.

Articolo 13 **Risoluzione**

13.1 TERNA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:

- nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi o non venga rinnovata negli stessi termini in caso di proroga del contratto;
- nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro i 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita, secondo quanto previsto nel Regolamento del sistema di garanzie.

In tali casi la risoluzione ha luogo previo invio da parte di TERNA di una comunicazione scritta di diffida con l'indicazione del termine decorso il quale in contratto si intende risolto.

Resta fermo in ogni caso che l'Utente del dispacciamento può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di diffida di TERNA e che, in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.

13.2 TERNA comunica la risoluzione del contratto di dispacciamento all'esercente il servizio di distribuzione interessato per gli adempimenti di propria competenza.

Articolo 14 **Clausole generali**

14.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

14.2 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 14

- TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8165 5810, indirizzo e mail: contratti@terna.it;
-, Via/Piazza..... n. ... – n. fax.....indirizzo e- mail.....;

14.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani – 00156 Roma;
-, Via/Piazza n.-,

Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario.

- 14.4 L'Utente del dispacciamento non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
- 14.5 TERNA può cedere il presente contratto in adempimento di specifiche disposizioni normative o regolamentari, senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.
- 14.6 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Utente del dispacciamento.

Articolo 15 **Durata e decorrenza del contratto**

- 15.1 Il presente contratto ha decorrenza dal e termina il 31 dicembre dello stesso anno..
- 15.2 Il presente contratto si intende automaticamente prorogato di un anno qualora non intervenga esplicita disdetta dell'Utente del dispacciamento da comunicare, a pena di decadenza a TERNA con le modalità e agli indirizzi di cui art.14 almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 16 **Riservatezza**

L'Utente del dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 15

suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a TERNA il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

Articolo 18 **Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 19 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella delibera n. 111/06 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità nonché le eventuali modifiche al Codice di Rete.

Articolo 20 **Perfezionamento del Contratto**

Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dell'Utente del dispacciamento ed è inviato a TERNA che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato all'Utente del dispacciamento.

Qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.

Roma, li

TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

.....

L'Utente del dispacciamento

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

L'Utente del dispacciamento dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

		Codifica	
		Allegato A26	
		Rev. 04 Luglio 2011	Pagina: 16

art. 4 (Diritti e obblighi dell'Utente del dispacciamento); art. 6 (modalità per le comunicazioni); art. 9 (fatturazione e pagamenti); art. 10 (garanzie); art. 11 (limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); art. 12 (reclami e decadenze); art. 13, (risoluzione); art. 14 (clausole generali); art. 15 (Durata e decorrenza del contratto); art. 18 (Foro competente).

L'Utente del dispacciamento